

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Celotto Prof. Alfonso, – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA POMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 20.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FACCHINETTI GIUSEPPE SEGUIDO GARA CARATESE/BASE 96 DEL 20.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO SEGUIDO GARA GRAGNANO/SAVOIA DEL 27.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Savoia 1908 S.S.D.R.L. di Torre Annunziata (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA FASANO/BRINDISI DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.B. Brindisi 1912 di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 7 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete